

Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili

di Verona

9 maggio 2024

Le misure cautelari reali in materia penale tributaria





Cosa è la confisca ?

La c. è una misura di sicurezza patrimoniale decisa dal Giudice in sentenza che consiste nell'espropriazione a favore dello Stato dei beni che servirono o furono destinati a commettere il reato o delle cose che ne sono il prodotto o il profitto (definizione classica)

La c. può essere preceduta dal sequestro preventivo

Art. 321 comma 2 ^ cpp = Il Giudice (a richiesta del PM) può altresì disporre il sequestro delle cose di cui è consentita la confisca

Tutela cautelare - forma di protezione del diritto



Requisiti per disporre il sequestro finalizzato alla confisca

Fumus commissi delicti – non è « gravi indizi di colpevolezza »

Periculum in mora (pericolo nel ritardo)= SS.UU. N.36959 del 2021

il provvedimento di sequestro preventivo ex art. 321 comma 2 c.p.p., finalizzato alla confisca di cui all'art. 240 c.p., deve contenere la concisa motivazione anche del periculum in mora, da rapportare alle ragioni che rendono necessaria l'anticipazione dell'effetto ablativo della confisca prima della definizione del giudizio, salvo restando che, nelle ipotesi di sequestro delle cose la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione costituisca reato, la motivazione può riguardare la sola appartenenza del bene al novero di quelli confiscabili ex lege»

La C. diretta

Art. 240 del codice penale

Nel caso di condanna, il giudice **puo' ordinare** la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, (il grimaldello rispetto al furto) e delle cose che ne sono il prodotto o il profitto (pertinenzialità diretta con il reato (denaro provento della cessione di droga)

Mentre è' **obbligatoria** ad es. per le cose , la fabbricazione, l'uso o il porto che costituiscono di per sé reato (stupefacente ad es.), nonché delle cose che costituiscono il prezzo del reato (il compenso per un killer)



c. Facoltativa e c. obbligatoria

È una misura di sicurezza reale che quindi va applicata solo ove venga accertata la pericolosità (non del reo, ma) della cosa oggetto di confisca

Presuppone la esistenza di un reato che va affermato dal Giudice

Vi deve essere un nesso pertinenziale (derivazione) con il reato, nesso che va provato dal Pubblico Ministero



La C. tradizionale è risultata inidonea a contrastare in modo adeguato il fenomeno della accumulazione di ricchezze illecite

Le forme moderne di C. sono caratterizzate da un allentamento del rapporto fra l'oggetto dell'ablazione ed il reato e da un affievolimento dell'onere probatorio in capo al PM



Art. 12 bis dl gvo 74/2000

confisca


1. Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei delitti previsti dal presente decreto, **è sempre ordinata** la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a tale prezzo o profitto.
2. La confisca non opera per la parte che il contribuente **si impegna** a versare all'erario anche in presenza di sequestro. Nel caso di mancato versamento la confisca è sempre disposta.



Vi è nell'art. 12 bis 74/2000

Confisca diretta = denaro ad es.

Confisca per equivalente = valore corrispondente



Nei reati tributari non c'è più discrezionalità, anche la c. diretta è obbligatoria

La c. per equivalente = non ha ad oggetto un bene oggettivamente, socialmente pericoloso, ma solo una porzione di patrimonio che, in sé, non presenta nessun collegamento col reato (anche origine lecita)

La c. per equivalente ha natura sanzionatoria (divieto di irretroattività – riserva di legge)

Nei reati tributari il profitto confiscabile è costituito da qualsiasi vantaggio patrimoniale tratto dalla realizzazione del reato e può consistere anche in un risparmio di spesa, come quello derivante dal mancato pagamento di un tributo.



SS.UU.

il profitto del reato tributario è costituito da **qualsivoglia vantaggio patrimoniale** direttamente conseguito per effetto della consumazione del reato e, dunque, può consistere anche in un risparmio di spesa, come quello derivante dal mancato pagamento del tributo, degli interessi e delle sanzioni dovute a seguito dell'accertamento del debito tributario



Somma di denaro

Quando il prezzo o il profitto derivante dal reato sono costituiti da denaro, allora la confisca deve sempre essere qualificata come “diretta”, in quanto si tratta di un bene fungibile, che si confonde nel patrimonio personale del reo, rendendo impossibile identificare le specifiche somme di denaro che costituiscono i proventi del reato commesso e *non è ostativa alla sua adozione l'allegazione o la prova dell'origine lecita del numerario oggetto di ablazione* (SS.UU n. 42415 del 2021)



Omesso versamento di imposte

Ciò consente, in presenza di determinati reati, come quelli tributari, di procedere alla confisca di una somma di denaro equivalente a quella risparmiata per il tramite della condotta illecita, il cui profitto, in questi casi, consiste non in un diretto incremento patrimoniale, ma in un mancato decremento.



Quantum confiscabile

Imposta + sanzioni = ? Dipende dal reato

Nel delitto di emissione fatt.false = quale è la imposta evasa ? Quale è il profitto del reato ? Il prezzo del reato !


Nei delitti dichiarativi = ?

Nel delitto ex art. 11 = il profitto del reato è costituito dal bene sottratto alla garanzia del credito (affitto d'azienda) – quindi non il tributo evaso, ma quanto sottratto alla garanzia



Reato commesso dall'amministratore di una persona giuridica

La confisca diretta del profitto di reato è possibile anche nei confronti di una persona giuridica per le violazioni fiscali commesse dal legale rappresentante o da altro organo della persona giuridica nell'interesse della società, quando il profitto o i beni direttamente riconducibili a tale profitto sono rimasti nella disponibilità della persona giuridica medesima.



«**Non è consentito** il sequestro preventivo finalizzato alla **confisca per equivalente nei confronti di una persona giuridica** qualora non sia stato reperito il profitto di reato tributario compiuto dagli organi della persona giuridica stessa, salvo che la persona giuridica sia uno schermo fittizio».

«**Non è consentito** il sequestro preventivo finalizzato alla **confisca per equivalente** nei confronti degli organi della persona giuridica per reati tributari da costoro commessi, **quando sia possibile il sequestro finalizzato alla confisca di denaro o di altri beni fungibili o di beni direttamente riconducibili al profitto di reato tributario** compiuto dagli organi della persona giuridica stessa in capo a costoro o a persona (compresa quella giuridica) non estranea al reato».



Non si può

- Il contocorrente di una soc. estranea all'illecito, pur nella disponibilità dell'amm.re indagato
- unico immobile non di lusso di proprietà ,siccome non espropriabile ex art. 76 dpr 602/1973 (controverso)
- Somme di denaro affluite su un c/c della gestione commissariale di una soc. ammessa a procedura di amm. Straordinaria
- somme di denaro affluite su un c/c della curatela a seguito di transazione con i sindaci per azione di responsabilità




SS.UU.n. 26252, dep. 7 luglio 2022

“i limiti di impignorabilità delle somme spettanti a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a titolo di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengano luogo di pensione o di assegno di quiescenza, previsti dall’art. 545 cod. proc. civ., si applicano anche alla confisca per equivalente ed al sequestro ad essa finalizzato”.



Si può

- Denaro confluito su un conto corrente successivamente alla esecuzione del sequestro (c. diretta)
 - Denaro su un c/c del quale l'indagato può operare su delega senza limitazioni
- 



Non opera - 2^a comma art. 12 bis

Può essere adottato il sequestro e la confisca anche in presenza di un impegno di pagamento, producendo tuttavia l'effetto di « operare « solo ove si verifichi l'evento futuro ed incerto costituito dal mancato pagamento del debito

Con l'adempimento fiscale la confisca è esclusa

Riforma

2. La confisca non opera per la parte che il contribuente si impegna a versare all'erario anche in presenza di sequestro. Nel caso di mancato versamento la confisca è sempre disposta.

2. Salvo che sussista il concreto pericolo di dispersione della garanzia patrimoniale, desumibile dalle condizioni reddituali, patrimoniali o finanziarie del reo, tenuto altresì conto della gravità del reato, il sequestro dei beni finalizzato alla confisca di cui al comma 1 non è disposto se il debito tributario è in corso di estinzione mediante rateizzazione, anche a seguito di procedure conciliative o di accertamento con adesione, sempre che, in detti casi, il contribuente risulti in regola con i relativi pagamenti².



Art. 12 ter dlgs 74/2000

Casi particolari di confisca

1. Nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell'[articolo 444 del codice di procedura penale](#) per i delitti di seguito indicati, si applica l'[articolo 240-bis del codice penale](#) quando:

a) l'ammontare degli elementi passivi fittizi è superiore a euro duecentomila nel caso del delitto previsto dall'articolo 2;

b) l'imposta evasa è superiore a euro centomila nel caso del delitto previsto dall'articolo 3;

c) l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti è superiore a euro duecentomila nel caso del delitto previsto dall'articolo 8;

d) l'ammontare delle imposte, delle sanzioni e degli interessi è superiore a euro centomila nel caso del delitto previsto dall'articolo 11, comma 1;

e) l'ammontare degli elementi attivi inferiori a quelli effettivi o degli elementi passivi fittizi è superiore a euro duecentomila nel caso del delitto previsto dall'articolo 11, comma 2




C. per sproporzione (anche c. allargata)

....è sempre disposta la confisca del denaro, dei beni o delle altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica. (art. 240 bis c.p.)



Si fonda su una presunzione della sospetta provenienza illecita di determinati beni

può essere disposta anche in fase esecutiva (art. 183-quater disp. att. c.p.).

- 
- Si applica alle condotte successive al dicembre 2019
 - Impossibilità ex lege di giustificare la sproporzione con la evasione fiscale
 - Confiscabilità anche dei beni nella sua disponibilità (prima o dopo il commesso reato)
 - Non rileva la provenienza lecita o illecita del bene
 - E' in capo al condannato l'onere di comprovare la lecita provenienza dei beni rinvenuti in suo possesso.
 - Ragionevolezza temporale = acquisto del bene non distante dalla data di commissione del reato tributario (Ccost. 33/2018)



Si fonda su due elementi

1) la qualità di condannato

2) la sproporzione del patrimonio di cui il
condannato dispone



Art. 578 bis cpp

Quando è stata ordinata la confisca in casi particolari prevista dal primo comma dell'articolo 240 bis del codice penale e da altre disposizioni di legge o la confisca prevista dall'articolo 322 ter del codice penale, il giudice di appello o la corte di cassazione, nel dichiarare il reato estinto per prescrizione o per amnistia, decidono sull'impugnazione ai soli effetti della confisca, previo accertamento della responsabilità dell'imputato



SS.UU. 31 gennaio 2023 n. 4145

«la disposizione dell'art. 578-bis cod. proc. pen. ha, con riguardo alla confisca per equivalente e alle altre forme di confisca che presentino comunque una componente sanzionatoria, natura anche sostanziale ed è, pertanto, inapplicabile in relazione ai fatti posti in essere anteriormente all'entrata in vigore dell'art. 6, comma 4, d.lgs. 1 marzo 2018, n. 21, che ha introdotto la suddetta disposizione».



L'art.25 quinquiesdecies del dlgvo 231 del 2001

L'ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio dalle persone che rivestono funzioni apicali

A partire dal dicembre 2019 fra i reati cd presupposto vi sono i reati di cui agli artt. 2, 3, 8, 10 e 11 del dlgvo 74/2000 (dl 26.10.2019.n. 124 conv. in L. 19.12.2019 n. 157)



Art. 5 e 7 del dlgs 231/2001

L'ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o vantaggio da chi riveste funzioni di rappresentanza o direzione

L'ente non risponde:

- Se è stato adottato ed efficacemente attuato il mod. di organizzazione e gestione
- Se il compito di vigilare sul funzionamento del mod. è affidato ad organismo di vigilanza
- Se le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente il modello

Art.19 Confisca

Nei confronti dell'ente **è sempre disposta**, con la sentenza di condanna, la confisca del prezzo o del profitto del reato, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato. Sono fatti salvi i diritti acquisiti dai terzi in buona fede.(CONFISCA DIRETTA)

Quando non è possibile eseguire la confisca a norma del comma 1, la stessa può avere ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità di valore **equivalente al prezzo o al profitto del reato.** (CONFISCA PER EQUIVALENTE O PER VALORE)



da non sottovalutare

- si applica ai fatti commessi dopo il dicembre 2019 (ha natura di sanzione)
- è obbligatoria e non facoltativa
- la contestazione dell'illecito amministrativo determina la sospensione della prescrizione sino al passaggio in giudicato della sentenza (art. 22 comma 4)
- La sanzione pecuniaria va da un minimo di 100 ad un max di 4/500 quote (1 quota va da 258 a 1.549 euro)
- In casi di riduzione (art. 12) il minimo è di 10.329 euro
- Non sono applicabili le ipotesi di ravvedimento operoso, L. 197/2022, ecc.



Conseguono sempre le sanzioni interdittive

Divieto di contrattare con la PA

Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi

Divieto di pubblicizzare beni o servizi





La c. di prevenzione (L. 159/2011)

Risulta applicabile indipendentemente dalla commissione di un reato

Si presume che il bene oggetto di confisca sia stato acquistato con i proventi di attività illecite

La presunzione si fonda su tre elementi :la pregressa attività criminosa del soggetto; la sproporzione tra il valore dei beni e l'attività economica che svolge; la mancata giustificazione della provenienza di quella ricchezza.



A chi si rivolge?

art. 1 comma 1 lett. C) = a coloro che per la condotta ed il tenore di vita debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose;



Art. 24 L. 159/2011

Il tribunale dispone la confisca dei beni sequestrati di cui la persona nei cui confronti è instaurato il procedimento non possa giustificare la legittima provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulti essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica, nonché dei beni che risultino essere frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego.



le tasse sono ciò che paghiamo per la società civile

Oliver Wendell Holmes Jr., giudice della Corte Suprema del Stati Uniti (1927)

